

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Autorizzazione a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate. (4014)	644	Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (3801)	648
PRESIDENTE	644	PRESIDENTE	648
FORNALE, <i>Relatore</i>	644	FORNALE, <i>Relatore</i>	648
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	644	PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	648
Concessione della promozione straordinaria per particolari benemerienze al personale direttivo « ruolo speciale » della Croce Rossa Italiana. (3903)	645	Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	645	DURAND DE LA PENNE: Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente istituzione di servizi tecnici dello Esercito. (2934)	650
CAIATI, <i>Relatore</i>	645	PRESIDENTE	650, 652, 653
MESSE	645	FORNALE, <i>Relatore</i>	651
BOLDRINI	645	BOLDRINI	652
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	652, 653
Senatori PALERMO ed altri: Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3740).	645	DURAND DE LA PENNE	652
PRESIDENTE	645, 646, 647, 648	Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
FORNALE, <i>Relatore</i>	646, 648	Conferimento del rango di generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo. (3682)	653
DURAND DE LA PENNE	646, 647, 648	PRESIDENTE	653, 654
BOLDRINI	647	CAIATI, <i>Relatore</i>	653, 654
MESSE	647	LEONE RAFFAELE	653
CORONA GIACOMO	647	BOLDRINI	653, 654
GUERRIERI FILIPPO	647	DURAND DE LA PENNE	654
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	647	MESSE	654
		PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	654

Proposte di legge (Rinvio della discussione):

BOZZI e SPADOLA: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale. (324);

SPECIALE ed altri: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale. (462);

SPADOLA: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale. (700) 656

PRESIDENTE 656

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa 656

BOLDRINI 656

Votazione segreta:

PRESIDENTE 656

La seduta comincia alle 9,40.

BUFFONE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate (4014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione e cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate ».

Il Relatore, onorevole Fornale, ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, Relatore. Il nostro Paese, per i rapporti di amicizia che lo legano alla Somalia, è stato richiesto di poter fornire alcune apparecchiature tecniche e alcuni armamenti leggeri da impiegarsi a scopo difensivo. Questi materiali, che sono stati pro-

grammati dal Ministero della difesa, comportano la spesa di lire 1.270.000.000. Nel disegno di legge in discussione i colleghi possono vedere l'elenco di questi materiali, la maggior parte dei quali sono di natura tecnica.

Si tratta di materiale aeronautico per il supporto logistico alla linea di volo dei velivoli di cui è dotata l'aeronautica somala; di due velivoli *T. 6-S*, tre velivoli *Piaggio P. 148* e un elicottero *Augusta Bell 47-G2*; di materiali di scorta per assicurare il supporto logistico dei velivoli e dell'elicottero; di un allenatore strumentale *Ant.-18* per le esigenze di istruzione; di eliche ed altro materiale di ricambio relativo ad un aereo *C-45* incidentato in dotazione all'aeronautica della Somalia; di automezzi per esigenze della locale motorizzazione, in relazione anche ai collegamenti via terra di quel territorio e di materiale di equipaggiamento ed armamento.

Non ho quindi che da raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero solo ribadire che si tratta della cessione di materiale destinato all'addestramento più che di vero e proprio materiale bellico e raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate fino alla concorrenza di lire 1.270.000.000.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 1.270 milioni per il reintegro del materiale ceduto ai sensi dell'articolo 1, sarà provveduto mediante un'aliquota del gettito derivante dall'applicazione del provvedimento che prevede l'istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione della promozione straordinaria per particolari benemerienze al personale direttivo « ruolo speciale » della Croce Rossa Italiana (3903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione della promozione straordinaria per particolari benemerienze al personale direttivo « ruolo speciale » della Croce rossa italiana ».

Il Relatore, onorevole Caiati, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAIATI, *Relatore*. Da anni la Croce rossa italiana, uniformandosi anche a quelle che sono le funzioni di istituto e nel rispetto anche di una tradizione di solidarietà che le è particolare, ha svolto una serie di attività a carattere solidaristico e in ambienti decisamente difficili, con difficoltà notevoli, largamente riconosciute anche dalla stampa estera. Per citare solo qualche esempio, ricordo l'attività svolta dalla Croce rossa italiana in Corea e nel Congo.

Si è ritenuto quindi doversi provvedere a dare un particolare riconoscimento ad alcuni ufficiali della Croce rossa italiana, attraverso la possibilità di conseguire una promozione straordinaria per particolari benemerienze. La proposta relativa alla promozione viene fatta da chi sovrintende al settore e, attraverso la via gerarchica, viene inoltrata al presidente generale della Croce rossa italiana.

Dal presidente generale della Croce rossa italiana la proposta passa al Ministro della difesa, che decide in via definitiva.

Si tratta di situazioni particolari e di casi veramente rari e sporadici e quindi non c'è preoccupazione di arrecare danni ad altri ufficiali, per quanto attiene la posizione del ruolo.

Pertanto prego la Commissione di esaminare favorevolmente questo disegno di legge, che fra l'altro non comporta oneri finanziari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MESSE. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, per le ragioni espresse dal Relatore onorevole Caiati.

BOLDRINI. Vorrei chiedere al Relatore quanti sono gli ufficiali che sono presi in considerazione da questo disegno di legge?

CAIATI, *Relatore*. Si tratta soltanto di quegli ufficiali che si sono distinti in maniera eccezionale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

All'ufficiale del ruolo speciale appartenente al personale direttivo della Croce Rossa Italiana che nell'esercizio delle sue attribuzioni durante servizi all'estero prestati in condizioni ambientali particolarmente difficili si sia distinto in maniera eccezionale, può essere concessa la promozione straordinaria per particolari benemerienze, indipendentemente dalla posizione di ruolo e dalla permanenza minima nel grado.

(È approvato).

ART. 2.

La proposta di promozione straordinaria per particolari benemerienze di cui all'articolo precedente è formulata in qualunque mese dell'anno dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende ed è trasmessa al presidente generale della Croce Rossa Italiana tramite le autorità alle quali compete in via gerarchica di pronunciare il giudizio di avanzamento, che esprimono in merito motivato parere.

Il presidente generale inoltra la proposta, corredata di una relazione riassuntiva, al Ministro della difesa, che decide in via definitiva.

La promozione decorre dalla data di decisione del Ministro.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri: Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novem-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

bre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (3740).

L'onorevole Fornale può svolgere la sua relazione.

FORNALE, Relatore. Mi rimetto alla relazione svolta allorquando esaminammo il provvedimento in sede referente e invito gli onorevoli colleghi a voler dare il loro voto favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Nell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo e l'ultimo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo di permanenza nel ruolo di servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio ».

L'onorevole Durand de la Penne ha proposto un nuovo testo dell'articolo unico, dichiarando nel contempo di ritirare un emendamento già proposto. Do lettura del nuovo testo:

« L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuti cinque anni di anzianità

di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato un'anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente ed almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

c) oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

Possono conseguire una terza e quarta promozione, purché sussista ogni volta una delle condizioni di cui alle lettere a) o c) del precedente comma, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste dal presente comma e da quello precedente.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, e, se insigniti di medaglia al valor militare, fino al grado di generale di brigata, purché non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito della idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio ».

L'onorevole Durand de la Penne ha facoltà di illustrare la formulazione dell'articolo unico da lui proposto.

DURAND DE LA PENNE. Questo provvedimento riguarda gli ufficiali del ruolo d'onore, cioè ufficiali che sono in congedo assoluto in quanto, date le loro condizioni fisiche per ferite riportate in guerra o in servizio, non

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

sono più idonei a prestare servizio militare. Queste promozioni, quindi, non comportano alcun onere e rappresentano solo un riconoscimento morale.

Prima che questa proposta di legge fosse portata all'esame del Parlamento, molti grandi invalidi sono andati a casa col grado di sottotenente. Oggi, dopo circa 20 anni dalla fine della guerra si propone di dare tre promozioni a questi ufficiali.

Propongo che i super-invalidi possano pervenire al grado di generale. Non vorrei che si parlasse di decorati di medaglia d'oro ma solo di super-invalidi e credo che ciò si possa fare, anche perché non comporta nessun onere. Occorrerebbe quindi modificare in questo senso il testo da me proposto: sono giunto a questa conclusione dopo un più maturo esame del problema.

Prego la Commissione di esaminare benevolmente questa proposta, pensando allo spirito del mio emendamento. Chiedo che ai super-invalidi sia data la possibilità di avere una quarta promozione, in modo che possano arrivare anche al grado di generale di brigata. Questo naturalmente se nel corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo esista tale grado.

BOLDRINI. Non capisco perché introdurre questa limitazione ai superinvalidi e togliere la previsione del beneficio per i decorati di medaglia d'oro.

DURAND DE LA PENNE. Quelli che hanno le medaglie d'oro, le hanno avute per atti di valore compiuti in guerra.

MESSE. Sono favorevole alla proposta di togliere la menzione della medaglia d'oro ed a prevedere l'avanzamento fino al grado di generale dei superinvalidi.

CORONA GIACOMO. Il provvedimento ha un carattere di contenuto essenzialmente morale e ritengo sia atto doveroso da parte della Commissione difesa approvarlo. Però vorrei sottolineare che occorre non sia tenuto conto, nel calcolo delle promozioni a cui questo provvedimento di legge si riferisce, di quelle conseguite per meriti di guerra.

Sono quindi favorevole all'emendamento, tra l'altro, anche perché vengono escluse dal computo delle promozioni, quelle ottenute per atti di valore.

GUERRIERI FILIPPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i combattenti sono stati e sono ancora tra le categorie più dimenticate, benché siano forse, anzi certamente, quelli che hanno contribuito più degli altri a fare l'unità del nostro Paese ed a liberarlo.

Oggi i combattenti della guerra del 1915-1918 sono in attesa di avere quella modesta pensione che è stata loro ufficialmente promessa: a tale fine sono in corso trattative presso il Ministero del tesoro per dar loro questo segno di riconoscenza e di gratitudine. Ciò che ha impedito che fosse dato loro questo riconoscimento è stata solo la difficoltà di reperire i fondi necessari. Si sta studiando perciò la possibilità di dare, qualora non si potesse dare a tutti, ricchi e poveri, questa somma mensile, qualche altro riconoscimento.

In questa proposta di legge il problema del rinvenimento dei mezzi finanziari è superato, in quanto non ci sono spese a carico dello Stato.

Il riconoscimento previsto vuole esprimere la gratitudine verso tutti i combattenti, aumentata dalla gratitudine che in modo particolare dobbiamo a questi nostri fratelli che non solo hanno combattuto, ma in guerra o per ragioni di servizio sono stati colpiti da infermità senza che il loro sacrificio sia stato sufficientemente compensato sul piano economico.

Pensiamo con tutta tranquillità e serenità, fermo il principio della riconoscenza nazionale verso questi ufficiali feriti e mutilati, impossibilitati a rimanere in servizio, che occorra dare loro questo riconoscimento morale, la possibilità cioè di conseguire quattro promozioni secondo la proposta dell'onorevole Durand de la Penne.

Per quanto riguarda le medaglie d'oro, si potrebbero anche lasciare, signor Presidente, la formulazione del nuovo testo di cui ho già dato lettura, perché in questo caso alla sventura, alla disgrazia, alla sfortuna, si aggiunge anche il dovere di un particolare riconoscimento a quelli che hanno ottenuto la massima riconoscenza al valore militare, cioè la medaglia d'oro.

Sarei, quindi, per l'accettazione integrale dell'emendamento del collega Durand de la Penne, senza alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Durand de la Penne ha presentato un emendamento al nuovo testo già proposto. Ne do lettura:

« *Sostituire le parole:* e se insigniti di medaglia d'oro al valor militare, *con le parole:* e se titolari di pensione di prima categoria che fruiscono di assegno di superinvalidità ».

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ho ascoltato tutti gli intervenuti, che si sono dimostrati favorevoli alla proposta dell'onorevole Durand de la Penne, la

quale, però, è profondamente innovativa della proposta di legge che è stata approvata dal Senato, e che al Senato dovrebbe ritornare se questo emendamento sarà approvato.

Vorrei pregare la Commissione, se è d'accordo, di rinviare la discussione alla prossima settimana, perché vorrei far considerare attentamente la portata dell'emendamento proposto, specie per quanto riguarda la quarta promozione, che non è prevista dalla proposta approvata dal Senato, e soprattutto per quanto riguarda la promozione fino al grado di generale di brigata.

DURAND DE LA PENNE. Non vedo cosa ci sia da esaminare. Questi ufficiali non fanno più parte delle forze armate: si vuol solo dare loro un riconoscimento morale. È evidente che se sono andati a casa col grado di sottotenente, manterranno la pensione da sottotenenti, anche se diventano generali.

PRESIDENTE. Il proponente dell'emendamento è contrario al rinvio?

DURAND DE LA PENNE. Sì, perché questi poveretti aspettano.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero in proposito del relatore?

FORNALE, *Relatore*. Se si tratta di un breve rinvio, sono d'accordo, purché non si vada molto in là.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (3801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Il Relatore, onorevole Fornale, ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Con il disegno di legge in discussione si viene a stabilire il criterio della regolamentazione dei documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Poiché è in corso di elaborazione uno schema di nuovo regolamento unificato, con questo provvedimento sono stabiliti i criteri a cui il nuovo regolamento dovrà uniformarsi. Innanzitutto l'articolo 1 del disegno di legge elenca le varie specie di documenti per le varie

categorie di militari; l'articolo 2 stabilisce le qualifiche; l'articolo 3 riguarda i giudizi; l'articolo 4 prevede eventuali reclami o ricorsi sui giudizi che sono stati emessi; l'articolo 5 stabilisce come debbano essere formulati i modelli dei documenti caratteristici; con l'articolo 6 viene abrogata la legge 22 gennaio 1942, n. 92, ciò che si rende necessario date le modifiche che vengono introdotte in materia.

Ritengo opportuno che l'efficacia del provvedimento sia estesa anche alla Guardia di finanza ed ho presentato degli emendamenti in tal senso.

Invito quindi gli onorevoli colleghi a dare il loro voto favorevole al disegno di legge ed agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dal Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.

La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento per gli ufficiali ed i sottufficiali; all'atto del congedo e negli altri casi indicati dal regolamento per i militari di truppa.

I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa ».

Il Relatore onorevole Fornale ha presentato un emendamento al primo comma. Ne do lettura:

« *Dopo la parola: Aeronautica, aggiungere le parole: e della Guardia di finanza* ».

Pongo in votazione l'emendamento Fornale.

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo 1 rimane così formulato:

« Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, del-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

l'Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.

La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento per gli ufficiali ed i sottufficiali; all'atto del congedo e negli altri casi indicati dal regolamento per i militari di truppa.

I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« I giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.

La comunicazione del giudizio e della qualifica finali espressi nei documenti caratteristici previsti per i militari di truppa è effettuata agli interessati nei modi stabiliti dal regolamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« I documenti caratteristici possono formare oggetto di reclamo:

per incompetenza delle autorità che si sono pronunciate;

per il periodo di tempo cui si riferiscono;

per i dati di fatto errati ed esattamente controllabili che l'interessato desume dalla comunicazione.

Il reclamo deve essere presentato entro 60 giorni dalla comunicazione.

Entro lo stesso termine può essere presentato reclamo per mancanza di documentazione caratteristica riguardante periodi precedenti a quelli cui si riferisce la comunicazione.

Le autorità gerarchiche del militare che ha proposto reclamo esprimono sul reclamo stesso il proprio parere e lo trasmettono per le decisioni al Ministero ».

A questo articolo il Relatore onorevole Fornale ha presentato un emendamento aggiuntivo. Ne do lettura:

« *Alla fine dell'ultimo comma aggiungere le parole:* della Difesa ovvero al Ministero delle finanze quando trattasi di reclamo presentato dai militari della Guardia di finanza ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo 4 rimane così formulato:

I documenti caratteristici possono formare oggetto di reclamo:

per incompetenza delle autorità che si sono pronunciate;

per il periodo di tempo cui si riferiscono;

per i dati di fatto errati ed esattamente controllabili che l'interessato desume dalla comunicazione.

Il reclamo deve essere presentato entro 60 giorni dalla comunicazione.

Entro lo stesso termine può essere presentato reclamo per mancanza di documentazione caratteristica riguardante periodi precedenti a quelli cui si riferisce la comunicazione.

Le autorità gerarchiche del militare che ha proposto reclamo esprimono sul reclamo stesso il proprio parere e lo trasmettono per le decisioni del Ministero della difesa, ovvero al Ministero delle finanze se trattasi di reclamo presentato dai militari della Guardia di finanza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per l'esecuzione della

presente legge, sono stabiliti dal regolamento».

Il Relatore Fornale propone di sostituirlo con il seguente:

« Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge, sono stabiliti da due distinti regolamenti, dei quali uno per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e l'altro per la Guardia di finanza ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal Relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« È abrogata la legge 22 gennaio 1942, n. 92.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui all'articolo 5 continueranno ad applicarsi le norme regolamentari vigenti per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, in quanto compatibili con le norme della presente legge ».

Anche per questo articolo il Relatore ha proposto un testo diverso. Ne do lettura:

Sono abrogati la legge 22 gennaio 1942, n. 92 e l'articolo 5 della legge 4 agosto 1942, n. 915.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui all'articolo 5 continueranno ad applicarsi le norme regolamentari vigenti per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e la Guardia di finanza, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo proposto dal Relatore.

(È approvato).

Naturalmente, dopo l'approvazione degli emendamenti proposti dal relatore, se il disegno di legge sarà approvato, occorrerà modificare il titolo in « Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente istituzione di servizi tecnici dell'Esercito (2934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente l'istituzione di servizi tecnici dell'Esercito » (2934).

Avverto che il Governo ha proposto un testo completamente diverso degli articoli 1 e 2. Ne do lettura:

ART. 1.

« Alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sono apportate le seguenti modificazioni:

« Art. 15. — Il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Sono parimenti trasferiti a domanda, nei corrispondenti ruoli istituiti con l'articolo 2 della presente legge, gli ufficiali in servizio permanente effettivo già appartenenti al disciolto ruolo del servizio tecnico del genio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, nonché gli ufficiali in servizio permanente effettivo di qualsiasi grado che siano stati assegnati al servizio chimico di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1940, n. 368, e gli ufficiali in servizio permanente effettivo di qualsiasi grado che siano stati destinati per almeno quattro anni presso enti, reparti, stabilimenti ed uffici comunque preposti ad attività tecnica o scientifica interessante la difesa atomica, biologica e chimica e siano in possesso di una delle seguenti lauree: laurea in chimica, in chimica industriale, in chimica farmaceutica, in farmacia, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in ingegneria ».

« Art. 16. — : è sostituito dal seguente:

« La copertura dei posti disponibili nei vari gradi dell'organico degli ufficiali dei servizi tecnici di cui all'articolo 2, dopo i trasferimenti previsti dall'articolo precedente e fino a quando non saranno entrate in vigore le disposizioni di cui all'articolo 9, è effettuata — salvo che per i posti di tenente generale e di maggiore generale — mediante concorsi per titoli tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei corrispondenti gradi appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che non abbiano riportato giu-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

dizio di non idoneità all'avanzamento. Per ciascun servizio sono indetti concorsi distinti per la copertura dei posti disponibili per il grado di colonnello e per la copertura dei posti disponibili, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.

Fino a quando non saranno stati nominati, per promozione, il tenente generale e i maggiori generali capi dei servizi anzidetti, le funzioni connesse alle cariche relative ai detti gradi saranno affidate a generali rispettivamente di divisione e di brigata appartenenti al ruolo degli ufficiali generali dell'Esercito, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Il requisito dell'appartenenza al servizio permanente effettivo deve essere posseduto dall'ufficiale alla data del bando di concorso ».

« *Art. 17. — Al primo comma le parole:* per partecipare al concorso per titoli, *sono sostituite dalle seguenti:* per partecipare ai concorsi per titoli ».

Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Possono infine partecipare ai concorsi per il trasferimento nel ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico anche gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi e servizi (esclusi quelli tecnici) che, pur non avendo frequentato i corsi previsti dalla lettera *b*) del presente articolo, siano stati destinati per almeno quattro anni presso enti, reparti, stabilimenti ed uffici comunque preposti ad attività tecnica o scientifica interessante la difesa atomica, biologica e chimica, ovvero siano in possesso di una delle seguenti lauree: laurea in chimica, in chimica industriale, in chimica farmaceutica, in farmacia, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in ingegneria ».

« *Art. 19. — Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:*

« I colonnelli ed i tenenti colonnelli vincitori dei concorsi potranno essere valutati per l'avanzamento solo se sia trascorso almeno un anno dalla data del loro trasferimento nel servizio e se contino almeno quattro anni di anzianità di grado; il periodo di un anno di permanenza nel servizio non è richiesto per i colonnelli ed i tenenti colonnelli che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ricoperto per almeno due anni le

cariche espressamente indicate per il rispettivo grado dalla colonna 3 della tabella n. 1 allegata alla presente legge.

« Nei riguardi degli ufficiali trasferiti nei servizi tecnici ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge non sono richiesti, per un triennio a partire dal 31 ottobre dell'anno di trasferimento, i periodi di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti ».

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 30 dicembre 1960.

Sono fatti salvi i trasferimenti a domanda o per concorso effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Prego il Relatore onorevole Fornale di voler esprimere il suo pensiero sul nuovo testo proposto.

FORNALE, *Relatore.* Con la legge del 6 dicembre 1960, n. 1470, è stato istituito il Servizio tecnico chimico-fisico.

L'articolo 15 della citata legge consente il trasferimento a domanda nel servizio tecnico chimico-fisico degli ufficiali già assegnati al servizio chimico, mentre gli articoli 16 e 17 prevedono, nella prima applicazione della legge, per poter coprire i posti disponibili, concorsi per titoli fra ufficiali in servizio permanente effettivo da capitano a colonnello.

Detti concorsi prevedono:

1°) la frequenza dei corsi dell'Accademia militare ed essere in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 5.

2°) aver frequentato con esito favorevole il corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero o il corso di specializzazione nucleare presso il C.A.M.E.N.

Nella prima applicazione della legge per la copertura dei posti disponibili è accaduto che ufficiali in servizio permanente effettivo laureati in materie scientifiche e che da molto tempo prestano servizio nell'ambito del servizio chimico, non avendo frequentato uno dei corsi speciali, non hanno potuto accedere al nuovo servizio chimico-fisico.

Detti ufficiali non hanno potuto materialmente frequentare i due corsi di specializzazione, in quanto il primo non è mai stato istituito ed il secondo — quello nucleare — non rientrava nella loro specializzazione chimica o biologica.

È da tenere presente, inoltre, che la legge n. 1479 consente il trasferimento nel nuovo

servizio a soli due ufficiali del servizio chimico ed a venti ufficiali non laureati specializzati nella branca nucleare per avere frequentato il C.A.M.E.N.

Il nuovo testo proposto dal Governo mi sembra disciplini più organicamente tutta la materia rispetto a quanto forma oggetto della proposta di legge. Sono perciò favorevole all'approvazione del provvedimento nel nuovo testo proposto dal governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLDRINI. Sono d'accordo sulla sostanza del provvedimento, ma vorrei fare una considerazione che mi pare debba interessare tutta la Commissione. Indubbiamente l'onorevole Durand de la Penne, nella presentazione della sua proposta di legge, è stato mosso da due valutazioni: rendere giustizia a molti ufficiali che si trovano in particolari condizioni, ed ovviare agli inconvenienti derivanti dalla constatata insufficienza della partecipazione di molti ufficiali delle forze armate in genere ai concorsi per i servizi tecnici. Non è con un provvedimento di tale natura che noi potremo però risolvere il problema degli organici dei servizi tecnici. La situazione attuale è che, malgrado tanti provvedimenti che abbiamo preso, nonostante i miglioramenti che abbiamo apportato, per quanto riguarda i servizi tecnici abbiamo un quadro di insufficienza generale che indebolisce tutto il sistema delle forze armate italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ha spiegato il Relatore, con la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, era stato istituito il servizio tecnico chimico-fisico e alla prima applicazione della legge si provvide mediante il trasferimento degli ufficiali già assegnati al servizio chimico, e mediante concorsi per titoli fra ufficiali in servizio permanente effettivo da capitano a colonnello. Il testo proposto dal Governo tende ad allargare la portata della proposta di legge dell'onorevole Durand de la Penne. Invito quindi la commissione ad approvare la proposta di legge nel nuovo testo da me presentato a nome del Govern.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« All'articolo 17 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, è aggiunto il seguente comma:

« Possono infine partecipare al concorso per il trasferimento nel ruolo degli ufficiali

del servizio tecnico chimico-fisico anche gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi e servizi, esclusi quelli tecnici che, pur non avendo frequentato i corsi previsti dal presente articolo, lettera b), siano in possesso di una laurea rilasciata da una Facoltà scientifica, farmacia compresa, e siano stati destinati per almeno cinque anni presso enti, stabilimenti ed uffici che abbiano svolto o svolgano attività tecnica o scientifica comunque interessante la difesa atomica, biologica e chimica ».

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 della proposta di legge. Ne do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, è sostituito dal seguente:

« I colonnelli e i tenenti colonnelli vincitori dei concorsi potranno essere valutati per l'avanzamento solo se sia trascorso almeno un anno dalla data del loro trasferimento nel servizio e se contino almeno quattro anni di anzianità di grado, salvo che abbiano disimpegnato prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno due anni, le attribuzioni specifiche previste per il rispettivo grado dalla colonna 3 della tabella n. 1 allegata alla presente legge ».

DURAND DE LA PENNE. Dichiaro di ritirare l'emendamento già proposto in quanto il problema appare risolto dal nuovo testo presentata dal Governo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Durand de la Penne ha proposto un emendamento al testo dell'articolo 1 presentato dal Governo. Ne do lettura:

Nel comma aggiuntivo dell'articolo 17, dopo: almeno quattro anni, aggiungere: con incarichi tecnici ».

DURAND DE LA PENNE. Nella proposta di legge da me presentata era previsto che coloro che aspiravano ad entrare nei servizi tecnici dovevano essere in possesso di particolari requisiti. Ora nel nuovo testo governativo si dice che possono entrare a far parte di questi servizi ufficiali che siano stati destinati per almeno quattro anni presso enti, reparti, uffici comunque preposti ad attività tecniche e scientifiche interessanti la difesa atomica, biologica e chimica. Secondo la proposta di legge da me presentata, essi dovevano anche essere forniti di laurea. Ora, d'accordo, entrino anche coloro i quali non hanno la laurea, ma purché siano stati destinati a quei

servizi con incarico tecnico specifico; perché casermieri o aiutanti maggiori non hanno la laurea e non hanno diritto di entrare a far parte dei servizi tecnici.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo, dichiaro di essere favorevole al nuovo emendamento Durand de la Penne.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha dichiarato che l'eventuale approvazione del provvedimento nel nuovo testo proposto non comporterà nuovi oneri finanziari.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Durand de la Penne con il quale, nel comma aggiuntivo all'articolo 17, dopo almeno quattro anni, si aggiunge « con incarichi tecnici ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del nuovo testo proposto dal Governo, di cui ho già dato lettura, modificato dall'emendamento Durand de la Penne ora approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« La presente legge ha effetto dal 30 dicembre 1960 ».

Ho già dato lettura dell'articolo 2 del nuovo testo presentato dal Governo. Lo pongo ora in votazione.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conferimento del rango di generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo (3682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conferimento del rango di generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo ».

Il relatore, onorevole Caiati, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAIATI, *Relatore*. Dal Senato ci è stato trasmesso il disegno di legge in discussione che riguarda il conferimento del rango di generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo. Agli ufficiali che abbiano ricoperto questa carica viene conferito — quando non sono più in servizio — il rango di generale di Corpo d'armata.

Ad avviso del relatore, questo riconoscimento andrebbe esteso anche ai capi dei servizi delle amministrazioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. È un riconoscimento che si dovrebbe dare, tanto più che nuoce a nessuno e serve solo a dare una soddisfazione di carattere morale.

Per questo motivo ho presentato una nuova formulazione dell'articolo unico che raccomando alla commissione di voler approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEONE RAFFAELE. Ove dovessi fare una analisi approfondita del provvedimento, dovrei esprimermi in senso contrario. Ma essendo ormai parere del Senato che si debba conferire il rango di generale di corpo d'armata a generali che hanno ricoperto certi incarichi, sono del parere che lo si debba conferire anche agli altri a cui si riferisce l'emendamento Caiati.

PRESIDENTE. In realtà, secondo vecchie disposizioni, il vice comandante generale dei carabinieri poteva essere promosso generale di corpo d'armata.

BOLDRINI. Desidero fare alcune considerazioni di carattere generale. Le nostre forze armate hanno una struttura piramidale, attraverso una valutazione di titoli e una graduatoria di meriti. Ora, noi, con un colpo di legge, andiamo a stabilire che quando un ufficiale ha terminato il suo servizio, quando cioè, potrebbe essere premiato in un altro modo — ci sono per questo gli ordini cavallereschi — viene promosso al grado di generale di corpo d'armata. Così noi diamo il grado di generale di corpo d'armata a tutti questi signori, sui meriti di servizio dei quali non ho niente da dire: faccio però notare che in questo modo la qualità del grado e il valore del titolo evidentemente decadono.

Nel servizio permanente, si perviene al grado di generale di corpo d'armata attraverso tutta una serie di sforzi.

Col provvedimento ora al nostro esame, alcuni ufficiali generali, qualora fossero ri-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

chiamati in servizio, lo sarebbero col grado di generali di corpo d'armata.

CAIATI. È evidente che non si tratta di generali in servizio.

BOLDRINI. Ciò non ha importanza.

CAIATI. Si tratta di ufficiali della riserva che non possono essere richiamati.

BOLDRINI. Possono essere richiamati in periodi di emergenza.

CAIATI. Alla Corte dei conti quando un consigliere non è riuscito a divenire presidente durante il servizio, quando va in pensione viene nominato presidente onorario.

È quindi parimenti giusto che un ufficiale generale che dirige un servizio, che ha una laurea, abbia un riconoscimento.

BOLDRINI. Ritengo sia necessario rispettare un principio di ordine generale, che cioè le promozioni vanno concesse mentre l'ufficiale si trova in piena attività di servizio. Se si vuole dare un riconoscimento vi sono altri modi per farlo.

DURAND DE LA PENNE. A mio avviso, se questo rango viene conferito ad alcuni ufficiali generali, non può non essere conferito anche ad altri. Ciò però non può mancare di determinare come conseguenza una certa inflazione dei gradi più alti.

MESSE. Trovo perfettamente giusto che sia attribuito ai capi dei servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il rango di tenente generale capo.

Del resto non mancano precedenti in proposito.

Con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 708, venne conferito al tenente generale medico del regio esercito Franchi Luigi e al tenente generale commissario del regio esercito Chiarizia Ettore, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, il « grado onorifico di tenente generale capo e il rango di eccellenza » (categoria IV nell'ordine delle precedenze) in riconoscimento dei servizi da essi resi in dipendenza della mobilitazione e preparazione delle forze armate terrestri per le straordinarie esigenze dell'Africa Orientale.

Con regio decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, articolo 90, venne stabilito che agli ufficiali che rivestono il grado di tenente generale poteva essere conferito all'atto del collocamento in ausiliaria, con decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra, il rango di tenente generale capo di cui al regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 708, avvertendo che gli ufficiali predetti sarebbero stati compresi nella categoria IV di cui al regio decreto

16 dicembre 1927, n. 2210. Quest'ultimo riguarda le precedenze nelle pubbliche funzioni.

Successivamente con regio decreto-legge 6 luglio 1938, n. 1166, il provvedimento venne esteso, con effetto retroattivo, al vice comandante dell'Arma dei carabinieri.

Del provvedimento si giovarono il vice comandante allora in carica e due suoi predecessori.

Nella successiva legge di avanzamento 9 maggio 1940, n. 370, non vennero più contemplate tali norme.

Tuttavia con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, all'articolo 40, venne stabilito che ai generali di divisione comandanti in seconda della regia guardia di finanza poteva essere conferito all'atto del collocamento in ausiliaria e con decreto reale, su proposta del Ministro delle finanze, il rango di generale di corpo d'armata ai soli effetti del regio decreto 12 dicembre 1927, n. 2210.

Il provvedimento aveva effetto retroattivo. Pertanto dal 1940 in poi solo la guardia di finanza gode di tale onorifica distinzione.

Nel disegno di legge in esame si vuole conferire ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza, che abbiano retto rispettivamente la carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo, il rango di generale di corpo d'armata ai soli effetti dell'applicazione delle norme che disciplinano l'ordine di precedenze nelle pubbliche funzioni.

L'applicazione della legge avrebbe effetto retroattivo.

Mi dichiaro favorevole quindi alla estensione proposta dal Relatore, riservandomi di proporre un emendamento per quel che concerne la procedura del conferimento del rango.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo, dichiaro di rimettermi a quanto deciderà la Commissione. Tengo solo a sottolineare che, qualora il provvedimento sia approvato in un testo diverso da quello pervenuto dal Senato, occorrerà rinviarlo al Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Ai generali di divisione dei Carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

seconda del Corpo, viene conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, il rango di generale di corpo d'armata, ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenza nelle pubbliche funzioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo ».

Avverto che il Relatore onorevole Caiati ha proposto una diversa formulazione di questo articolo. Do lettura del nuovo testo proposto:

« Ai generali di divisione dei Carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma, ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo Servizio o Corpo e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, può essere conferito all'atto della cessazione del servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, il rango di generale di corpo d'armata o di tenente generale capo, ai soli effetti dell'applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenza nelle pubbliche funzioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei carabinieri, dei tenenti generali dei Servizi e dei generali di divisione della guardia di finanza cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, di capo di uno dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza ».

L'onorevole Messe propone di sostituire al primo comma del testo proposto dal Relatore le parole: « può essere conferito », con: « viene conferito ».

Pongo in votazione il primo comma del testo proposto dal Relatore fino alle parole: « comandante in seconda del Corpo ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Messe.

(*E approvato*).

Pongo in votazione la parte restante del testo dell'articolo unico proposto dal Relatore, di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Avverto che, pertanto, l'articolo unico rimane così formulato:

« Ai generali di divisione dei Carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma, ai tenenti generali dei servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo Servizio o corpo e ai generali di divisione della Guardia di Finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferito all'atto della cessione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, il rango di generale di corpo d'armata o di tenente generale capo, ai soli effetti dell'applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenza nelle pubbliche funzioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei Carabinieri, dei tenenti generali dei Servizi e dei generali di divisione della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, di capo di uno dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*E approvato*).

Naturalmente in conseguenza delle modifiche apportate al testo, il titolo dovrà essere il seguente: « Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della guardia di Finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di Comandante in seconda del Corpo e di tenente

generale capo ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo Servizio ». Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bozzi e Spadola: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (324); Speciale ed altri: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (462); e Spadola: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Bozzi e Spadola: « Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale »; degli onorevoli Speciale, Grasso Nicolosi Anna, Clocchiatti, Boldrini, Barontini: « Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale »; dell'onorevole Spadola: « Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in

forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale ».

Il relatore, onorevole Chiatante, non è presente.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Se la Commissione non ha nulla in contrario, propongo che la discussione di queste proposte di legge sia rinviata, in quanto il Governo sta raccogliendo elementi circa la situazione esistente in questo campo nella Croce rossa italiana e nel Sovrano Militare Ordine di Malta, onde prendere una opportuna iniziativa.

BOLDRINI. Il Governo intende presentare un suo progetto?

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sì, il Governo sta studiando la presentazione di un nuovo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione formulata dal rappresentante del Governo.

(E approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Autorizzazione a cedere gratuitamente al governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate » (4014):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione della promozione per particolari benemerite al personale direttivo " ruolo speciale " della Croce Rossa Italiana » (3903):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

l'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza » (3801):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

DURAND DE LA PENNE: « Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente l'istituzione di servizi tecnici dell'Esercito » (2934):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Albarello, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Borin, Buffone, Canestrari, Caiati, Chiantante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Dante, Durand de la Penne, Fornale, Galli, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Monasterio, Pacciardi, Pertini, Veronesi e Villa.

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Conferimento del rango di generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei

carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo » (3682):

Presenti	32
Votanti	24
Astenuti	8
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Baccelli, Bologna, Borin, Buffone, Canestrari, Caiati, Chiantante, Corona Giacomo, Dante, Durand de la Penne, Fornale, Galli, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Pacciardi, Pertini, Veronesi e Villa.

Si sono astenuti:

Amiconi, Angelucci, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Clocchiatti, Leone Francesco e Monasterio.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI